

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

- (PA) [REDACTED] Presidente
- (PA) [REDACTED] Membro designato dalla Banca d'Italia
- (PA) [REDACTED] Membro designato dalla Banca d'Italia
- (PA) [REDACTED] Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
- (PA) [REDACTED] Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore [REDACTED]

Seduta del 23/01/2025

Esame del ricorso n. [REDACTED]

proposto da [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED]

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) [REDACTED]	Presidente
(PA) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) [REDACTED]	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) [REDACTED]	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore [REDACTED]

Seduta del 23/01/2025

FATTO

In data 06/11/2018, la ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 39.240,00, da rimborsare in 120 rate di euro 327,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 1.177,20 per commissioni accessorie e di euro 400,00 per spese di istruttoria.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2023 in corrispondenza della rata nr.50 la ricorrente, assistita da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 1.064,61 a titolo di rimborso oneri non goduti. Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrilevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18 e l'applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 09/02/2023, nella causa C-555/21 in materia di credito immobiliare, la quale afferma che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore per prestazioni già integralmente eseguite al momento del

rimborso anticipato (costi up front). Successivamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato la parziale incostituzionalità solo dell'art. 11-octies, comma 2 del Decreto Sostegni-bis mentre rimane invece tuttora vigente nel nostro ordinamento l'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, disposizione speciale applicabile alla materia dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione introdotta con D.Lgs. 19/09/2012, n. 169, in virtù della quale permane tuttora la distinzione tra oneri *up front* e *recurring* e l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito, la sentenza C-555/23 ha determinato un sopravvenuto mutamento del quadro normativo nel quale era intervenuta la sentenza n. 263/2022.

Eccepisce quindi la natura *up front* delle commissioni di intermediazione in quanto relativi a costi non incassati da parte resistente, ma da questa riconosciuti a soggetti terzi per una spesa relativa a un servizio non obbligatorio per la stipula del contratto, pertanto non retrocedibili e delle spese di istruttoria volte a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto. Con memoria di replica del 29/11/2024 parte ricorrente insiste sui motivi del ricorso.

DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 06/11/2018.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:



Par 12.4 “Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis”.

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 06/11/2018, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi il Collegio ritiene la natura up front della voce provvigioni all'intermediario del credito, in quanto costi attinenti la fase prodromica e contestuale al perfezionamento del finanziamento (punto 2 del SECCI). Parimenti ritiene avere natura up front le commissioni di istruttoria in quanto anch'esse vanno a remunerare attività prodromiche alla stipula del contratto.

Il Collegio, in linea con i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 567,79.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 567,79.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

